

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Generale – Ambito di applicazione

1.1 Oggetto delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito, “CGF”) disciplinano i rapporti contrattuali tra Unione Italiana Vini Soc. Coop. (di seguito, “UIVS”) e il Cliente e costituiscono parte integrante di ogni contratto di fornitura stipulato tra le Parti.

Le presenti CGF si applicano ai rapporti contrattuali in cui il Cliente agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Qualora il Servizio sia richiesto da un soggetto che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), trovano applicazione, in aggiunta e, ove necessario, in sostituzione delle presenti CGF, le disposizioni inderogabili poste a tutela del consumatore, che prevalgono in caso di contrasto.

1.2 Disponibilità delle CGF

Le CGF sono consultabili presso la sede del laboratorio UIVS in formato cartaceo e sono altresì pubblicate in formato elettronico sul sito internet di UIVS, nella sezione dedicata a UIVS.

1.3 Prevalenza delle CGF

Eventuali condizioni difformi, aggiuntive o contrastanti proposte dal Cliente saranno efficaci esclusivamente se espressamente accettate per iscritto da UIVS.

Gli accordi specifici conclusi per iscritto tra UIVS e il Cliente prevalgono sulle presenti CGF limitatamente alle disposizioni con essi incompatibili.

1.4 Comunicazioni

Le comunicazioni del Cliente riguardanti il contratto devono essere effettuate per iscritto mediante PEC all'indirizzo amministrazione@pec.uiv.it oppure mediante raccomandata A/R all'indirizzo **Via San Vittore al Teatro 3 20123 Milano**.

Le comunicazioni ordinarie relative all'esecuzione dei singoli Servizi (a titolo esemplificativo, invio di documentazione tecnica, rapporti di prova, CGF e relativi solleciti) possono essere validamente effettuate anche a mezzo posta elettronica ordinaria, agli indirizzi indicati dalle Parti nell'offerta o comunicati per iscritto. Restano soggette all'obbligo di PEC o raccomandata A/R le comunicazioni aventi ad oggetto costituzione in mora, diffide, contestazioni formali, recesso o risoluzione del contratto.

1.5 Applicazione continuativa

Nei rapporti commerciali continuativi, le CGF accettate si applicano anche agli ordini successivi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

2 Ambito dei Servizi – Fornitura del Servizio – Subappalto

2.1 Normativa e standard applicabili

UIVS fornisce i propri servizi di analisi e consulenza tecnica nel rispetto delle normative vigenti, delle procedure tecniche nazionali e internazionali riconosciute e, laddove applicabile, secondo gli standard di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediante accreditamento Accredia con il numero 00328. L'elenco completo delle prove accreditate è consultabile sul sito internet al seguente [link](#).

L'accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio per le specifiche prove comprese nel campo di accreditamento, ma non costituisce approvazione o garanzia di ACCREDIA sui singoli risultati emessi dal Laboratorio.

Il Laboratorio è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nei settori vitivinicolo e oleicolo con appositi decreti ministeriali. Gli elenchi dei laboratori autorizzati sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito istituzionale del Ministero competente.

2.2 Modalità di erogazione dei Servizi

I Servizi sono erogati secondo quanto concordato con il Cliente nell'offerta o nella richiesta accettata da UIVS nel rispetto delle presenti CGF e delle disposizioni applicabili.

UIVS determina le modalità operative di esecuzione, salvo diverso accordo scritto o prescrizioni vincolanti.

2.3 Consegna, ritiro, campionamento e sicurezza dei campioni

Il Cliente o il soggetto da esso incaricato è responsabile del campionamento, dell'identificazione e dell'integrità del campione fino alla consegna al Laboratorio. Il campione deve essere confezionato in modo da garantirne la sicurezza durante il trasporto e la successiva manipolazione da parte degli operatori UIVS. Per i prodotti in fermentazione o a rischio di fermentazione è obbligatorio utilizzare contenitori in plastica oppure indicare in etichetta la presenza di antifermentativi. Le analisi sensoriali sui campioni non presentati nella confezione originale sono eseguite solo dopo le analisi chimiche. UIVS può fornire indicazioni sulle modalità di prelievo, conservazione e trasporto, senza assumere responsabilità per le operazioni eseguite dal Cliente o da soggetti da esso incaricati. In caso di consegna diretta da parte del Cliente o di un suo incaricato, UIVS declina ogni responsabilità in merito al campionamento, al trasporto e alla consegna.

UIVS, su richiesta, può occuparsi del ritiro o del campionamento presso il Cliente.

UIVS opera secondo proprie procedure interne, appositamente definite per garantire la corretta conservazione delle caratteristiche del materiale al momento del prelievo. UIVS assume la responsabilità del campione dal momento in cui ne effettua il campionamento, anche presso punti vendita, oppure ne prende materialmente in consegna il campione già predisposto dal Cliente. Il ritiro e il campionamento sono considerati prestazioni accessorie e soggette a separato addebito.

In caso di spedizione tramite corriere, UIVS assume la responsabilità del campione esclusivamente al momento della sua effettiva ricezione. L'eventuale pagamento del trasporto da parte di UIVS costituisce una mera agevolazione commerciale e non comporta l'assunzione dei rischi relativi al trasporto.

2.4 Note tecniche e regola decisionale

Le opinioni e interpretazioni eventualmente espresse sono chiaramente identificate nel rapporto di prova e non sono coperte dall'accreditamento ACCREDIA.

Qualora il Cliente richieda una dichiarazione di conformità del campione, si applicano le seguenti regole decisionali:

per le **analisi microbiologiche**, la conformità è valutata senza considerare l'incertezza di misura associata al metodo, con probabilità di falsa accettazione (PFA) inferiore al 50%;

per le **analisi chimiche**, se la regola decisionale non è stabilita da documenti ufficiali né concordata con il Cliente, la conformità è valutata considerando l'incertezza di misura: per un limite superiore l'incertezza è sottratta al risultato, mentre per un limite inferiore è sommata. La probabilità di falso rifiuto (PFR) è inferiore al 2,5%.

Le dichiarazioni di conformità relative ai **disciplinari di produzione** sono formulate ai sensi della Circolare ministeriale DG VICO I n. 0005385 del 6 marzo 2013.

Le dichiarazioni di conformità relative ai **prodotti biologici** sono formulate ai sensi della Circolare ministeriale DG PQAI n. 0080839 del 26 novembre 2015. Il rispetto dei limiti applicabili costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per qualificare il prodotto come biologico, la cui conformità deve essere verificata dall'organismo di controllo competente accreditato secondo la norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065.

2.5 Conclusione del contratto e rapporti di prova

In conformità a quanto previsto nell'offerta e nelle presenti CGF, UIVS provvederà a inviare al Cliente il rapporto di prova o la documentazione tecnica relativa al servizio richiesto, salvo diversa pattuizione scritta. Ogni ordine si riferisce esclusivamente ai campioni forniti o prelevati, o ai servizi specificamente richiesti.

I rapporti di prova riportano esclusivamente i risultati relativi ai campioni analizzati e, salvo espressa indicazione, non sono riferibili all'intero lotto. Sono emessi in formato elettronico e firmati digitalmente. I documenti destinati all'esportazione, quando richiesto, sono firmati e timbrati, anticipati tramite e-mail e resi disponibili per il ritiro presso il Laboratorio o per l'invio tramite corriere.

La documentazione in formato cartaceo può essere richiesta prima dell'accettazione del campione. Il rilascio di duplicati o la riemissione di documenti su richiesta del Cliente è disciplinato dal punto 6.2.

I rapporti di prova sono redatti nel formato adottato da UIVS e nel rispetto dei requisiti applicabili. Eventuali personalizzazioni devono essere richieste per iscritto e, se conformi ai requisiti normativi e tecnicamente realizzabili, sono oggetto di specifico accordo economico.

2.6 Subappalto

Per l'esecuzione dei Servizi, UIVS può avvalersi del proprio personale e, ove necessario, di fornitori esterni qualificati.

Le attività affidate in subappalto sono svolte nel rispetto dei requisiti applicabili della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono indicate nell'offerta tecnica e nel rapporto di prova.

UIVS risponde verso il Cliente delle attività subappaltate, salvo che il laboratorio esterno sia stato indicato dal Cliente o da un'autorità competente.

2.7 Proprietà e gestione dei campioni

Con l'invio del campione, il Cliente trasferisce a UIVS la piena proprietà dello stesso. I campioni saranno utilizzati, in tutto o in parte, per l'effettuazione delle analisi richieste. Una volta ricevuto, il campione diventa proprietà esclusiva di UIVS, che provvede alla sua gestione nel rispetto delle condizioni ambientali e di sicurezza previste per la tipologia specifica di analisi.

3 Termini e Condizioni dei contratti

3.1 Accettazione delle Condizioni Generali

L'adesione del Cliente alle presenti CGF è formalizzata mediante l'accettazione scritta dell'offerta. In assenza di offerta, le CGF sono accettate mediante la sottoscrizione della distinta consegnata da UIVS al ricevimento del campione.

Le CGF si applicano a ciascun ordine, salvo deroga espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

3.2 Validità delle dichiarazioni

Eventuali dichiarazioni verbali, impegni o accordi assunti da agenti, dipendenti o rappresentanti di UIVS, in qualunque momento (antecedente, contestuale o successivo alla sottoscrizione delle CGF), **non sono vincolanti** per UIVS, se non formalmente confermati per iscritto dalla stessa.

3.3 Invio diretto di campioni

Qualora il Cliente invii campioni senza una preventiva offerta, indicando per iscritto i Servizi richiesti, UIVS può accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione si applicano le presenti CGF secondo le modalità di accettazione previste al punto 3.1 e il **listino UIVS vigente** al momento dell'accettazione. In alternativa, UIVS può formalizzare la propria accettazione mediante comunicazione via e-mail contenente le presenti CGF, che il Cliente è tenuto a restituire sottoscritte prima dell'esecuzione del Servizio.

3.4 Condizioni per l'accettazione dei campioni

UIVS può rifiutare i campioni privi di una richiesta scritta sottoscritta da un soggetto autorizzato, della loro chiara identificazione, dell'elenco delle prove richieste per ciascun campione oppure dei dati necessari all'intestazione dei rapporti di prova e della fattura.

In assenza delle informazioni necessarie, UIVS sospende l'accettazione fino al loro ricevimento. Se il Cliente non provvede entro **10 giorni lavorativi** dalla richiesta, UIVS può procedere allo smaltimento dei campioni ricevuti.

4. Obblighi del Cliente

4.1 Collaborazione attiva

Il Cliente deve prestare la collaborazione necessaria affinché UIVS possa eseguire regolarmente i Servizi concordati, senza oneri aggiuntivi per UIVS.

4.2 Fornitura delle informazioni

Su richiesta di UIVS, il Cliente deve mettere a disposizione le informazioni, le registrazioni, i documenti e i dati necessari all'esecuzione dei Servizi e consentire al personale autorizzato di UIVS di accedervi.

4.3 Accesso a beni e strutture

Il Cliente consente al personale di UIVS, durante il normale orario di lavoro, l'accesso ai beni, ai locali, agli stabilimenti, agli impianti, ai mezzi di trasporto e alle altre aree sotto il proprio controllo, quando necessario all'esecuzione dei Servizi.

4.4 Sicurezza sul luogo di intervento

Il Cliente deve garantire condizioni di lavoro sicure al personale di UIVS negli ambienti sotto la propria responsabilità, nel rispetto della normativa vigente. Deve inoltre comunicare i rischi

specifici, le misure di prevenzione e le procedure di emergenza applicabili e collaborare con UIVS ai fini del rispetto del D.Lgs. 81/2008. Il Cliente risponde delle violazioni degli obblighi di sicurezza a esso imputabili.

4.5 Informazioni sulla pericolosità dei campioni

Il Cliente è tenuto a segnalare per iscritto, all'atto della consegna o dell'invio del campione, l'eventuale presenza di caratteristiche di pericolosità (chimica, biologica o fisica) del campione, fornendo le indicazioni necessarie alla sua corretta e sicura manipolazione da parte del personale UIVS. In assenza di tale segnalazione, UIVS non risponde dei danni derivanti dalla mancata adozione delle cautele specificamente necessarie, fermo restando il diritto di UIVS di rifiutare il campione o di richiedere l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive a spese del Cliente.

5. Termini – Scadenze – Cause di forza maggiore

5.1 Decorrenza e natura dei termini

I termini indicati per l'erogazione dei Servizi sono stimati in funzione dell'attività richiesta e hanno natura indicativa, salvo che siano espressamente qualificati come vincolanti in un accordo scritto. I termini decorrono dall'adempimento, da parte del Cliente, degli obblighi necessari all'esecuzione del Servizio.

5.2 Esclusione di responsabilità per cause di forza maggiore

UIVS non risponde dei ritardi o degli inadempimenti causati da eventi imprevedibili, inevitabili e non imputabili al Laboratorio, quali, a titolo esemplificativo, guasti straordinari, calamità naturali, emergenze sanitarie, incendi, sommosse, scioperi, interruzioni dei trasporti o provvedimenti dell'autorità.

UIVS comunica tempestivamente al Cliente l'impossibilità, anche temporanea, di adempiere alle obbligazioni interessate dall'evento.

5.3 Sospensione delle obbligazioni

L'obbligazione impedita da un evento di forza maggiore è sospesa nella misura e per il periodo in cui l'evento ne impedisce l'adempimento. La Parte impossibilitata non risponde dei ritardi o degli inadempimenti direttamente causati dall'evento; conseguentemente, l'altra Parte non potrà avanzare pretese risarcitorie connesse a tali ritardi o inadempimenti, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

5.4 Risoluzione per forza maggiore prolungata

Se l'evento di forza maggiore si protrae continuamente per oltre tre mesi, ciascuna Parte può risolvere il contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

5.5 Esclusione del diritto di recesso del Cliente

È escluso il diritto di recesso unilaterale del Cliente, salvo i casi previsti da disposizioni inderogabili di legge o da uno specifico accordo scritto, ivi inclusa l'offerta.

5.6 Risoluzione per inadempimento

Fatto salvo quanto previsto ai punti 5.4 e 6.5, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte da una Parte, l'altra Parte può intimare per iscritto l'adempimento entro un termine non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Costituisce in ogni caso grave inadempimento del Cliente il mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto, protrattosi oltre 30 giorni dalla relativa scadenza.

6. Fatturazione – Compenso – Compensazione – Peggioramento della situazione finanziaria del Cliente

6.1 Determinazione del compenso

In assenza di diverso accordo scritto in corso di validità, il corrispettivo dei Servizi è determinato secondo il **tariffario UIVS vigente** al momento dell'accettazione dell'incarico, in funzione della tipologia di Servizio richiesta.

6.2 Termini di pagamento

Gli importi fatturati sono dovuti **per intero** alla ricezione della fattura e del relativo rapporto di prova o della documentazione tecnica, salvo diversi termini di pagamento concordati per iscritto tra le Parti, ivi inclusi quelli eventualmente indicati nell'offerta.

Decorso inutilmente il termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, decorrono automaticamente a carico del Cliente gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre all'importo forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento dei costi di recupero, fatti salvi la prova e il risarcimento del maggior danno.

Nei casi previsti dal punto 6.5, UIVS può subordinare l'avvio o la prosecuzione, totale o parziale, del Servizio al **pagamento anticipato** del corrispettivo.

Le prestazioni non comprese nell'offerta, quali riemissioni o sostituzioni di documenti richieste dal Cliente, urgenze, apposizione di suggelli, fotografie dei campioni e rilascio di documenti in lingue diverse da quella concordata, possono comportare l'addebito di costi aggiuntivi, preventivamente comunicati al Cliente.

6.3 IVA e imposte

Tutti i prezzi indicati nell'offerta o nel listino in vigore si intendono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che sarà applicata secondo le aliquote previste dalla normativa vigente.

6.4 Compensazione e diritto di ritenzione

Il Cliente può opporre in compensazione o esercitare il diritto di ritenzione esclusivamente per crediti giudizialmente accertati, incontestati oppure riconosciuti per iscritto da UIVS.

Restano fermi i diritti inderogabili del Cliente in relazione a eventuali difetti della prestazione.

6.5 Garanzie e peggioramento della situazione finanziaria del Cliente

Qualora emergano elementi oggettivi idonei a far ragionevolmente presumere un **peggioramento della situazione economica o finanziaria** del Cliente, inclusi protesti, ritardi nei pagamenti oppure procedure esecutive o concorsuali, UIVS può richiedere idonee garanzie, subordinare la prosecuzione dei Servizi al pagamento anticipato o sospendere l'esecuzione.

Se il Cliente non fornisce le garanzie richieste entro il termine comunicato da UIVS, quest'ultima può **risolvere il contratto** mediante comunicazione scritta. Restano dovuti i corrispettivi relativi ai Servizi già eseguiti o avviati, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

7. Diritti, uso e conservazione di documenti e materiali nell'ambito dei Servizi forniti

7.1 Diritti di proprietà intellettuale

UIVS conserva i **diritti di proprietà intellettuale e d'autore** sui propri metodi, modelli, formati ed elaborazioni originali impiegati o prodotti nell'esecuzione dei Servizi, nei limiti in cui siano tutelabili dalla normativa applicabile.

7.2 Uso dei documenti da parte del Cliente

Il Cliente può utilizzare e riprodurre integralmente i documenti rilasciati da UIVS per le finalità connesse al Servizio. La modifica, la riproduzione parziale o l'uso idoneo a rappresentarne in modo non corretto il contenuto sono vietati senza il preventivo consenso scritto di UIVS.

L'utilizzo, da parte del Cliente, del marchio o di qualsiasi riferimento all'accreditamento ACCREDIA nella documentazione, nelle comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative ai risultati delle analisi è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti ACCREDIA vigenti in materia, e non può in alcun caso essere impiegato in modo da ingenerare equivoci sull'ambito e sulla portata dell'accreditamento.

7.3 Conservazione dei documenti e dei dati

UIVS conserva i rapporti di prova e le relative registrazioni tecniche per **48 mesi** dalla data di emissione, salvo termini diversi previsti da specifici accordi o da disposizioni applicabili.

7.4 Conservazione dei campioni

I campioni di prova sono conservati in condizioni ambientali adeguate per i seguenti periodi, calcolati dalla data di emissione del rapporto di prova: **3 giorni lavorativi** per i campioni sottoposti ad analisi microbiologiche; **5 giorni lavorativi** per le altre tipologie di analisi; **60 giorni lavorativi** per i controcampioni dei prodotti destinati all'esportazione, se consegnati.

I campioni di uva e di mosto in fermentazione, sottoposti ad analisi enologiche di base, non sono conservati dopo l'esecuzione delle prove, in considerazione della loro natura deperibile ed evolutiva.

Termini di conservazione diversi, previsti per specifici progetti, sono indicati nell'offerta tecnica o nel relativo contratto.

8. Reclami

Il servizio clienti è disponibile per informazioni, segnalazioni e reclami al numero 045/4851408 o all'indirizzo e-mail lab.verona@uiv.it. Reclami e contestazioni devono essere presentati per iscritto entro un 15 giorni dalla comunicazione degli esiti o dal completamento del Servizio, fatti salvi i termini inderogabili di legge. Restano fermi, ai fini dell'accertamento della responsabilità di UIVS per presunti inadempimenti, i termini e le modalità di segnalazione di cui al successivo punto 9.5.

9. Responsabilità

9.1 Ambito della responsabilità

UIVS risponde delle attività direttamente svolte e di quelle affidate in subappalto, nei limiti indicati al punto 2.6. In caso di inadempimento imputabile a colpa lieve, la responsabilità di UIVS è limitata ai **danni diretti e immediati** causalmente riconducibili all'inadempimento.

9.2 Massimale di responsabilità e copertura assicurativa

Fermo quanto previsto al punto precedente, l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto da UIVS per ciascun sinistro non può comunque eccedere, salvo dolo o colpa grave, l'importo del corrispettivo pattuito per il singolo Servizio da cui trae origine la responsabilità, ovvero, se superiore, il massimale della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui UIVS dichiara di essere dotata per i rischi derivanti dall'esecuzione dei Servizi.

9.3 Danni esclusi

Salvi i casi di dolo o colpa grave e gli altri limiti inderogabili di legge, UIVS non risponde dei **danni indiretti o consequenziali** né della **perdita di profitto** derivanti dai Servizi forniti.

9.4 Clausola di manleva

Il Cliente si impegna a **manlevare e tenere indenne UIVS** e il suo personale dalle pretese di terzi derivanti da informazioni, istruzioni o materiali forniti dal Cliente oppure da un utilizzo improprio dei documenti rilasciati da UIVS, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a UIVS.

9.5 Termini per la segnalazione del danno

Per consentire le necessarie verifiche, il Cliente deve comunicare **per iscritto** a UIVS eventuali contestazioni relative a presunti inadempimenti senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, **entro 15 giorni** dalla loro conoscenza, fatti salvi i termini inderogabili di legge. Il rispetto del termine di cui al presente punto costituisce condizione per far valere nei confronti di UIVS la responsabilità di cui al punto 9.1, fermo restando il più ampio termine di cui al punto 8 per i reclami di carattere generale.

10. Riservatezza

10.1 Obbligo di riservatezza

Le Parti trattano come riservate le informazioni non pubbliche acquisite nell'esecuzione del contratto, le utilizzano esclusivamente per le finalità connesse ai Servizi e adottano misure idonee a impedirne l'accesso non autorizzato.

10.2 Uso delle informazioni riservate

UIVS non utilizza le informazioni riservate fornite dal Cliente per finalità diverse dall'esecuzione dei Servizi, salvo il consenso scritto del Cliente o i casi previsti al punto 10.5.

10.3 Divulgazione limitata

Le informazioni riservate possono essere comunicate esclusivamente al personale, ai collaboratori e ai fornitori che debbano conoscerle per l'esecuzione dei Servizi e che siano vincolati alla riservatezza.

10.4 Durata dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

10.5 Eccezioni e limitazioni all'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni già legittimamente note alla Parte ricevente, divenute pubbliche senza violazione del presente obbligo oppure legittimamente ottenute da terzi. Quando la legge, un provvedimento dell'autorità o gli accordi contrattuali impongono o autorizzano la divulgazione, UIVS informa preventivamente il Cliente delle informazioni che saranno comunicate, salvo che ciò sia vietato dalla legge.

10.6 Uso anonimo dei risultati delle analisi

UIVS può utilizzare e sottoporre a elaborazione scientifica o statistica i risultati delle analisi esclusivamente in forma anonimizzata, tale da non consentire l'identificazione del Cliente o del campione.

11. Protezione dei dati

11.1 Conformità alla normativa sulla protezione dei dati

Le Parti trattano i dati personali necessari all'esecuzione del contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

11.2 Titolari del trattamento dei dati

Ciascuna Parte determina autonomamente le finalità e i mezzi dei trattamenti di propria competenza e opera, per tali trattamenti, quale autonomo titolare ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Obbligo di informazione del Cliente

Il Cliente informa i propri dipendenti e collaboratori del trattamento dei loro dati personali da parte di UIVS nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi.

11.4 Ulteriori finalità di trattamento

I trattamenti per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del contratto sono effettuati sulla base di un'idonea base giuridica e previa informativa all'interessato. UIVS può utilizzare, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. 196/2003, l'indirizzo e-mail fornito dal Cliente nell'ambito di un precedente acquisto per comunicazioni relative a propri servizi analoghi, purché il Cliente sia informato e possa opporsi in ogni momento, facilmente e gratuitamente.

12. Luogo di esecuzione – Foro competente – Legge applicabile

12.1 Luogo di adempimento

Salvo diverso accordo scritto, la sede legale di UIVS costituisce il luogo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

12.2 Foro competente

Per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatti salvi i fori inderogabili previsti dalla legge. UIVS può comunque adire il foro competente presso la sede del Cliente.

12.3 Legge applicabile

Il rapporto contrattuale è regolato dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG).

13. Disposizioni finali

13.1 Clausola di salvaguardia

Qualora una o più disposizioni delle presenti CGF siano dichiarate invalide, illegittime o inefficaci, tale invalidità non si estende alle restanti disposizioni, che conservano piena efficacia. Le Parti si adopereranno in buona fede per sostituire la disposizione invalida con una disposizione valida che ne rispecchi, per quanto possibile, lo scopo e gli effetti economici.

13.2 Cessione

Il Cliente non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto né i crediti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di UIVS. UIVS può cedere i propri crediti verso il Cliente, anche a fini di factoring, dandone comunicazione al Cliente.

13.3 Lingua

Le presenti CGF sono redatte in lingua italiana. Eventuali traduzioni in altre lingue, fornite per mera cortesia ai clienti esteri, hanno valore puramente indicativo: in caso di contrasto o di difformità interpretativa, prevale in ogni caso il testo in lingua italiana.

14. Approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c., le seguenti clausole delle presenti CGF: punto 1.5 (applicazione continuativa delle CGF); punto 3.2 (non vincolatività delle dichiarazioni verbali); punto 5.5 (esclusione del recesso del Cliente); punto 5.6 (risoluzione per inadempimento); punto 6.4 (limiti alla compensazione e al diritto di ritenzione); punti 9.1 e 9.2 (limitazioni di responsabilità e massimale); punto 9.4 (clausola di manleva); punto 9.5 (termini di decadenza per la segnalazione del danno); punto 12.2 (foro competente in via esclusiva).

Luogo e data: _____

Il Cliente (firma per accettazione delle CGF): _____

Il Cliente (firma per approvazione specifica ex artt. 1341-1342 c.c.): _____